

ALLEGATO 6

Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - art. 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.

2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14.

c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

4. I contributi sono concessi dalle regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In alternativa, le regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.

5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

ALLEGATO 7

Elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125g e periodi di classificazione

(Pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

ALLEGATO 8

Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica

(Pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

ALLEGATO 9

Monitoraggio stato di attuazione

Ad ogni comune viene attribuita una "classe" in funzione del livello conoscitivo, valutativo e del livello attuativo di alcune attività di mitigazione del rischio sismico, quali la microzonazione sismica, l'analisi della condizione limite per l'emergenza e la valutazione e la programmazione degli interventi. A valle delle fasi riguardanti gli studi di MS di L2/L3 e la valutazione della CLE, ai fini dell'attribuzione della classe, ciascun comune deve effettuare la loro adozione almeno nella pianificazione di emergenza e, se del caso, un aggiornamento della stessa.

Le classi sono 5 (da A ad E), dove E è la classe più bassa e indica "assenza degli studi di microzonazione sismica". La classe D indica la presenza di studi di MS (articolata in D.1 - livello 1 - e D.2 - livelli 2 e 3 - per differenziare il livello di approfondimento degli studi). La classe C indica la presenza di analisi della CLE. Le singole classi includono i livelli conoscitivi inferiori (per esempio la classe B implica la presenza dei livelli conoscitivi propri di C e D).

La classe B include il livello valutativo. Nel momento in cui è stata effettuata l'analisi della CLE, è possibile valutare la condizione di operatività strutturale del sistema di gestione dell'emergenza, con riferimento ai soli elementi analizzati nell'analisi della CLE stessa. Infine la classe A indica se sono in corso programmi e interventi finalizzati al miglioramento dell'operatività (per esempio interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici strategici).

Nella Tabella 1 viene riportata la casistica delle classi applicabili. Nella Figura 1 viene riportato il flusso procedurale di assegnazione della classe.

